



Emilio Benaca Benazzi

Notario

Allegato "A" al numero 13868 di raccolta.

STATUTO

della

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE

25 ottobre 2017

Capo I - Delle denominazione, sede, durata e scopo

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

Art. 2 - Scopo

Capo II - Codice etico

Art. 3 - Codice Etico

Capo III - Dei soci

Art. 4 - Soci

Art. 5 - Ammissione dei soci

Art. 6 - Limitazioni all'accesso alle cariche sociali

Art. 7 - Quota associativa

Art. 8 - Morte, decadenza, recesso ed esclusione

Capo IV - Del patrimonio

Art. 9 - Patrimonio

Art. 10 - Esercizio sociale

Capo V - Degli organi

Art. 11 - Organi sociali

Capo VI - Della struttura a livello regionale

Art. 12 - Assemblee delle Sedi Regionali, Interregionali e di

Province autonome

Capo VII - Della struttura a livello nazionale

Art. 13 - Assemblea Nazionale

Art. 14 - Direttivo Nazionale

Art. 15 - Presidente Nazionale

Art. 16 - Vice Presidenti Nazionali

Art. 17 - Consiglio Nazionale

Art. 18 - Segretario Scientifico Nazionale

Art. 19 - Segretario Nazionale per la tutela legale e
sindacale

Art. 20 - Segretario Generale Nazionale

Art. 21 - Tesoriere Nazionale

Art. 22 - Rappresentante per la Qualità

Art. 23 - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 24 - Modalità delle elezioni

Art. 25 - Modifiche statutarie

Capo VIII - Dello scioglimento

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Capo IX - Delle norme di chiusura

Art. 27 - Libri sociali

Art. 28 - Delega al Direttivo Nazionale

Art. 29 - Rinvio

Art. 30 - Foro

Capo X - Delle norme di chiusura

Art. 31 - Modifiche statutarie

Art. 32 - Rappresentatività sindacale

Capo I - **Delle denominazione, sede, durata e scopo**

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE" (in sigla "A.N.M.D.O."), con sede in comune di Bologna (BO), via Ciro Menotti n. 5, codice fiscale 90003900280 e partita I.V.A. 02678321205, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna al numero 725 pagina 114 volume 5 in data 19 marzo 2013, ed iscritta all'Albo Nazionale Provider n. 1068.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Nazionale.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione ha finalità scientifiche, di tutela legale e di tutela sindacale.

2. Le finalità scientifiche sono le seguenti:

a) contribuire in maniera determinante al miglioramento continuo dell'organizzazione sanitaria e socio-sanitaria sotto il profilo della programmazione, organizzazione e gestione aziendale, dell'organizzazione igienico - sanitaria e delle tecniche assistenziali e del management sanitario (tecnologia, sicurezza delle strutture, ecc.);

b) promuovere attraverso congressi, seminari, incontri, corsi di perfezionamento, di formazione manageriale, la migliore formazione tecnica e professionale dei medici di cui al

	successivo art. 4;	
	c) collaborare con le Istituzioni ed Autorità sanitarie nazionali ed internazionali per l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e socio-sanitaria e delle buone pratiche igienico-organizzative;	
	d) indire manifestazioni culturali specifiche anche nell'interesse di tutti i professionisti che operano in sanità;	
	e) promuovere la funzione direttiva e manageriale dei soci di cui all'art. 4 tutelandone il prestigio scientifico e professionale a tutti gli effetti;	
	f) promuovere scambi culturali e di partnership con Associazioni estere similari con le quali verranno stipulate specifiche separate convenzioni, che dovranno essere ratificate dal Direttivo Nazionale;	
	g) impegnarsi nel campo della ricerca, innovazione e della formazione continua in sanità, organizzando programmi ed eventi educazionali per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) dei professionisti (soci o non soci) della sanità in Italia;	
	h) promuovere e realizzare la stampa e la diffusione dei periodici o pubblicazioni di qualunque genere relative ai compiti statutari dell'Associazione;	
	i) effettuare ricerche in materia e diffonderne i risultati;	
	l) elaborare linee guida e strumenti per quanto previsto dal	

	Decreto Legislativo del Ministero della Salute del 2 aprile	
	2015 n. 70;	
	m) contribuire all'attuazione di quanto previsto nella Legge	
	di Stabilità 2016, in particolar modo al comma 539 e 540;	
	n) contribuire alla divulgazione ed alla formazione riguardo	
	ai contenuti della Legge di Stabilità 2016 e della Legge del	
	8 marzo 2017 n. 24;	
	o) elaborare linee guida per quanto previsto dalla Legge 8	
	marzo 2017 n. 24;	
	p) assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per il	
	conseguimento degli scopi dell'Associazione.	
	3. Le finalità di tutela legale sono:	
	a) consulenza legale strumentale all'attività di	
	rappresentanza e tutela sindacale;	
	b) consulenza legale e giudiziale per realizzare il più	
	elevato grado di difesa dei diritti della categoria	
	rappresentata;	
	c) promozione delle azioni, anche giudiziali, per realizzare	
	il più elevato grado di difesa dei diritti della categoria	
	rappresentata;	
	d) promozione e sostegno delle attività e/o azioni, anche	
	giudiziali, tese a garantire alla categoria rappresentata le	
	ottimali condizioni quali-quantitative di lavoro e di	
	organizzazione negli ambienti di lavoro;	
	e) promozione delle azioni, anche giudiziali, per la tutela	

	degli interessi e dei diritti dell'Associazione e/o della	
	categoria rappresentata e/o degli appartenenti a quest'ultima	
	avverso atti di organizzazione delle Amministrazioni	
	pubbliche e private, nonché atti presupposti, connessi e/o	
	conseguenziali, lesivi degli stessi;	
	f) possono altresì essere promosse azioni avverso atti di	
	organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private,	
	nonché atti presupposti, connessi e/o consequenziali, lesivi	
	degli stessi, e di tutela giuridica nell'interesse dei	
	singoli iscritti qualora le problematiche rappresentate	
	abbiano valenza generale per l'Associazione e per l'intera	
	categoria. Tali azioni dovranno essere autorizzate dal	
	Presidente sentito il parere non vincolante del Segretario	
	Sindacale e del Vice Presidente con delega alla tutela legale	
	e sindacale.	
	4. Le finalità di tutela sindacale si identificano con la	
	rappresentanza sindacale dei Soci Ordinari di cui all'art. 4	
	- sub capo III, delle aziende sanitarie e di altri Enti	
	pubblici e privati, e alla tutela del loro ruolo.	
	L'attività sindacale stessa svolta a favore degli iscritti	
	che intrattengono rapporti di lavoro con le pubbliche	
	amministrazioni, è direttamente esercitata nell'ambito di	
	accordi associativi di volta in volta conclusi con altra	
	Associazione sindacale con la quale viene stipulata specifica	
	separata convenzione, ai soli fini del perseguimento della	

soglia di rappresentatività sindacale utile per la
negoziazione e contrattazione collettiva con l'ARAN.

Tale accordo dovrà essere ratificato ed approvato
dall'Assemblea nazionale dell'Associazione.

Capo II - Codice etico

Art. 3 - Codice Etico

1. Il Codice Etico rappresenta un insieme di principi e linee
di comportamento dei soci ispirate a:

Correttezza delle azioni

Trasparenza nelle procedure

Responsabilità nei comportamenti

Solidarietà tra gli iscritti

Valorizzazione della professione e del ruolo

Indipendenza nei rapporti con i terzi e nella
produzione scientifica

Tutela degli iscritti

Legalità della condotta.

Il Codice Etico ha lo scopo di regolamentare eticamente i
rapporti tra gli iscritti e tra l'Associazione e i propri
interlocutori. Rappresenta a tutti gli effetti uno strumento
metagiuridico, che si propone di orientare con i principi in
esso espressi i comportamenti dei singoli iscritti,
certificando altresì l'adesione dell'Associazione e dei suoi
iscritti all'insieme dei valori etici costituenti la finalità
dell'Associazione. L'appartenenza all' Associazione implica

degli scopi/obiettivi promossi nel rispetto della legge e dei

codici deontologici a cui l'Associazione aderisce, rifiutando

altresì qualsivoglia condizionamento o interesse esterno.

L'Associazione persegue la propria mission assicurando la

piena trasparenza delle scelte effettuate; pertanto adotta

modelli di gestione/organizzazione per garantire correttezza

delle sue azioni.

Responsabilità e Solidarietà degli iscritti.

Gli iscritti sono eticamente responsabili del loro agire

verso loro stessi e verso l'Associazione. I rapporti tra gli

iscritti sono improntati alla fiducia, alla collaborazione e

alla solidarietà.

Valorizzazione della professione e del ruolo.

L'Associazione riconosce la dignità professionale e il ruolo

centrale della direzione sanitaria ospedaliera all'interno

del SSN, promuovendo il profilo professionale del direttore

sanitario e del dirigente medico di presidio, attraverso la

costruzione e la valorizzazione di una comunità di

professionisti che condividono una stessa visione di tipo

deontologico, scientifico e professionale in un settore

dell'attività sanitaria di fondamentale importanza per il SSN

e per la salute della comunità. L'Associazione, intende

rafforzare il ruolo sindacale considerato come tutela della

professionalità e dei legittimi interessi della categoria.

Indipendenza negli studi e nelle ricerche scientifiche

promosse.

L'Associazione nell'ambito delle sue funzioni di informazione-formazione s'impegna a promuovere lo sviluppo della ricerca in tutti gli aspetti afferenti alla professione e s'impegna altresì a salvaguardare l'indipendenza dei propri studi e ricerche, svolgendo le attività di approfondimento-aggiornamento nelle materie di propria competenza - igiene, organizzazione ospedaliera, governo clinico, appropriatezza, rischio clinico, edilizia sanitaria - con la massima diligenza e rigore per un'informazione accurata, corretta, oggettiva e disinteressata.

Indipendenza nei rapporti con gli stakeholder.

L'Associazione intende istituire e/o rafforzare rapporti fiduciari con gli stakeholder di riferimento, ovvero Istituzioni, Federazioni e Società medico-scientifiche, Associazioni, nel pieno rispetto dei valori di lealtà e trasparenza, per lo sviluppo di sinergie e partnership in ambito sanitario. I rapporti con gli stakeholder devono essere improntati alla massima trasparenza, correttezza ed onestà.

Indipendenza nei rapporti con gli organi d'informazione.

L'Associazione intende accrescere anche verso l'esterno la propria visibilità in merito alle iniziative, attività e studi promossi dall'Associazione medesima. I rapporti con la stampa sono tenuti nella persona del suo Presidente o persone

da lui espressamente delegate, e sono improntati al rispetto

del diritto all'informazione. Ogni attività di

comunicazione/informazione rispetta le leggi, le regole di

condotta professionale e si basa su principi di chiarezza,

completezza, trasparenza e tempestività d'informazione.

2. Il Presidente Nazionale, di concerto con il Presidente del

Collegio dei Revisori dei Conti, vigila sull'attuazione e

sull'osservanza del Codice Etico.

Capo III - Dei soci

Art. 4 - Soci

1. Possono essere iscritti come "Soci ordinari" i medici

dipendenti o a contratto, anche libero professionale, che

operano nelle direzioni mediche, nelle direzioni sanitarie e

nelle Direzioni Scientifiche delle strutture pubbliche e

private.

Possono altresì essere iscritti i medici che operano con

funzioni di programmazione, igienico-organizzazione e di

prevenzione nelle strutture sanitarie di enti pubblici e

privati.

Possono essere iscritti i medici in formazione specialistica

delle scuole di specializzazione di igiene e medicina

preventiva o discipline equipollenti.

Inoltre possono essere iscritti i medici in pensione già

appartenenti ad almeno una delle categorie elencate, i medici

che svolgono funzioni di Direttori generali di Aziende

	sanitarie, i medici specialisti in Igiene e Medicina	
	preventiva o disciplina equipollente strutturati e non	
	strutturati, i medici che svolgono funzioni anche	
	organizzative in staff alle Direzioni generali e sanitarie	
	aziendali, sia pubbliche che private (i medici valutatori dei	
	sistemi qualità ed accreditamento, i medici addetti ai	
	sistemi di gestione qualità, risk manager); i professori, i	
	ricercatori universitari e laureati in medicina e chirurgia	
	che si occupano di didattica e formazione in materie	
	concernenti le finalità scientifiche associative.	
	2. Sono "Soci onorari" coloro che vengono nominati tali dal	
	Direttivo Nazionale per particolari meriti, per specifica	
	competenza o per il forte contributo espresso a sostegno	
	dell'attività dell'Associazione. I soci onorari hanno gli	
	stessi diritti e doveri dei soci ordinari.	
	3. Sono "Soci istituzionali" le istituzioni e le	
	organizzazioni governative, che operano o interagiscono nel	
	campo sanitario.	
	4. Sono "Soci sostenitori":	
	a) gli Enti privati (associazioni, fondazioni e comitati)	
	locali e nazionali che perseguono finalità analoghe a quelle	
	dell'Associazione;	
	b) gli Studi di liberi professionisti che perseguono finalità	
	analoghe a quelle dell'Associazione;	
	c) le imprese che contribuiscono all'Attività	

dell'Associazione;

d) le persone fisiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione.

I soci istituzionali e i soci sostenitori, se Enti di natura collettiva pubblici o privati (dotati di soggettività o personalità giuridica), partecipano all'Associazione tramite il loro legale rappresentante pro tempore ovvero un loro delegato all'uopo nominato.

5. Per l'esercizio della propria attività l'Associazione potrà avvalersi dell'opera dei soci, di coloro (soci o non soci) che offriranno in modo volontario la loro collaborazione, dei propri dipendenti e di consulenti.

L'Associazione potrà anche avvalersi di appositi gruppi di lavoro e/o tecnici e/o di studio strutturati e organizzati secondo necessità. Tali organismi extra - statutari (siano essi strutturati in forma collegiale predefinita o aperta, con cariche e funzioni paritarie o verticistiche) dovranno operare in base alle indicazioni del Direttivo Nazionale che ne nominerà i componenti i quali dovranno rendicontare della propria attività e risponderne al Presidente ed al Direttivo Nazionale stesso. Ogni funzione, compito o carica negli organismi extra - statutari può essere esclusivamente ricoperta da associati e s'intende gratuita.

Art. 5 - Ammissione dei soci

1. L'ammissione dei soci è deliberata dal Direttivo

	Nazionale. In caso di mancato accoglimento il Direttivo	
	Nazionale non è tenuto a rendere nota la motivazione. Al	
	momento dell'ammissione il socio è tenuto al pagamento della	
	quota associativa.	
	Dal momento in cui viene associato, l'aderente si obbliga al	
	rispetto dello Statuto, delle norme e dei regolamenti	
	dell'Associazione e si fa carico di promuovere la sempre	
	maggior diffusione degli obiettivi che l'Associazione stessa	
	si prefigge.	
	Art. 6 - Limitazioni all'accesso alle cariche sociali	
	Coloro verso i quali sia stata pronunciata sentenza di	
	fallimento o comunque di insolvenza, ovvero di condanna,	
	anche se soggetta ad impugnazione, pronunciata da	
	giurisdizione italiana o estera per reati contro la fede	
	pubblica, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione o	
	comunque infamanti, non possono rivestire qualsivoglia carica	
	o funzione all'interno dell'Associazione e, se eletti,	
	decadono automaticamente. La medesima preclusione opera nei	
	confronti di coloro che abbiano subito condanna per danno	
	erariale o comunque pronunce risarcitorie da parte della	
	Corte dei Conti per responsabilità amministrativo/gestionale	
	presso pubbliche amministrazioni o aziende pubbliche ai sensi	
	della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (recante "Deleghe al governo	
	in materia di riorganizzazione delle pubbliche	
	amministrazioni") e seguenti decreti d'attuazione.	

Le cariche elettive associative regionali sono incompatibili con la qualifica di Componente del Direttivo Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti e ogni altra carica nazionale deliberata dal Direttivo Nazionale ed il soggetto che riveste tali qualifiche è pertanto incandidabile negli organismi regionali.

I soci istituzionali ed i soci sostenitori non hanno diritto di voto e non possono rivestire qualsivoglia carica o funzione all'interno dell'Associazione.

Art. 7 - Quota associativa

Il Direttivo Nazionale stabilisce annualmente, entro il 31 dicembre, con propria delibera la quota di iscrizione associativa. Le quote associative dei Soci sono versate alla Tesoreria Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno. Per i soci dipendenti dalle Strutture sanitarie pubbliche è possibile, in alternativa, pagare con trattenuta mensile sullo stipendio.

Le Sedi Regionali, Interregionali e delle Province Autonome non sono dotate di autonomia finanziaria e patrimoniale.

Art. 8 - Morte, decadenza, recesso ed esclusione

1. La qualità di socio si perde per morte, decadenza, recesso ed esclusione.

2. Decadono dalla qualità di Soci coloro che non siano in regola con il versamento in soluzione unica, entro il 31 marzo di ogni anno, della quota associativa, fatta eccezione

	per i Soci dipendenti dalle Strutture sanitarie pubbliche che	
	corrispondono la quota attraverso trattenuta mensile sullo	
	stipendio. In tal caso la decadenza opera qualora si registri	
	una morosità nell'accredito per un periodo di tre mesi. La	
	decadenza verrà ratificata dal Direttivo Nazionale.	
	3. Il Direttivo Nazionale può escludere il socio che abbia	
	perso i requisiti di cui agli articoli precedenti, che abbia	
	tenuto un comportamento in contrasto con gli scopi perseguiti	
	dall'Associazione o che si sia dimostrato indegno di farne	
	parte.	
	Sono esclusi di diritto, e il Direttivo Nazionale si limita a	
	prendere atto dell'esclusione, quei soci nei cui confronti	
	sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o comunque	
	insolvenza, ovvero provvedimento di condanna, anche se	
	soggetta ad impugnazione, pronunciata da giurisdizione	
	italiana o estera per reati contro il patrimonio, la fede	
	pubblica, la Pubblica Amministrazione, o comunque infamanti o	
	che abbiano tenuto un comportamento palesemente in contrasto	
	con il Codice Etico di cui all'art. 3. Sono parimenti esclusi	
	di diritto quei soci che abbiano subito condanna per danno	
	erariale o comunque pronunce risarcitorie da parte della	
	Corte dei Conti per responsabilità amministrativo/gestionale	
	presso pubbliche amministrazioni o aziende sanitarie di cui	
	alla Legge 7 agosto 2015 n. 124 (recante "Deleghe al governo	
	in materia di riorganizzazione delle pubbliche	

amministrazioni") e seguenti decreti d'attuazione.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato

mediante lettera raccomandata A/R al socio escluso il quale,

entro 30 (trenta) giorni, può impugnare motivatamente il

provvedimento dinanzi al Collegio dei Revisori dei Conti con

ricorso diretto al Presidente Nazionale. Il Collegio dei

Revisori dei Conti decide sul ricorso alla prima riunione

utile dandone notizia all'interessato.

4. Ogni socio può recedere in qualsiasi momento

dall'Associazione mediante comunicazione a mezzo lettera

raccomandata A/R diretta al Presidente Nazionale, salva la

limitazione temporale di cui al precedente art. 5.2. E'

espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione

alla vita associativa.

5. La qualità di socio e la relativa quota associativa non

sono trasmissibili né inter vivos né mortis causa, né possono

essere oggetto di rivalutazione monetaria.

6. La perdita della qualità di socio comporta quella del

diritto a valersi dei servizi dell'Associazione. Qualora la

perdita intervenga nel corso di un esercizio sociale i soci

decaduti, esclusi o receduti, o i successori del socio

defunto, non hanno diritto alla restituzione parziale della

quota associativa eventualmente versata e riferentesi

all'esercizio in corso. Il socio che perde tale qualità non

ha diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Capo IV - Del patrimonio

Art. 9 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione si compone di un fondo patrimoniale e di un fondo di gestione.

2. Il fondo patrimoniale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila).

Esso è costituito dalle entrate straordinarie dell'Associazione quali:

a) i conferimenti iniziali disposti dai soci;

b) i beni immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

c) eventuali lasciti, donazioni, elargizioni, disposti a favore dell'Associazione;

d) ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

3. Il fondo di gestione è attualmente di Euro 30.000,00 (trentamila). Esso è costituito dalle entrate ordinarie dell'Associazione quali:

a) il reddito del fondo patrimoniale;

b) utili, avanzi di gestione, fondi e riserve accantonati dall'Associazione;

c) il ricavato dell'organizzazione di manifestazioni, congressi, convegni e, più in generale, i proventi dell'attività dell'Associazione;

d) le quote associative;

e) qualsiasi altra entrata economico - finanziaria.

4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,

utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 30 giugno di ogni anno. L'annualità decorre dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Tesoriere Nazionale e, corredato delle osservazione del Collegio dei Revisori dei Conti, viene presentato per l'approvazione al Direttivo Nazionale. Il Direttivo Nazionale lo presenta poi all'Assemblea Nazionale.

Capo V - Degli organi

Art. 11 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

le Assemblee istituite presso le Sedi Regionali, Interregionali e delle Province autonome;

a) l'Assemblea Nazionale;

b) il Direttivo Nazionale;

c) il Presidente Nazionale;

d) i Vice Presidenti Nazionali;

e) il Consiglio Nazionale;

e) il Segretario Scientifico Nazionale;

f) il Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale;

h) il Segretario Generale Nazionale;

	i) il Tesoriere Nazionale;	
	l) il Rappresentante per la Qualità;	
	m) il Collegio dei Revisori dei Conti;	
	n) il Comitato Scientifico Nazionale.	
	2. L'Associazione è articolata in Sedi Regionali,	
	Interregionali e delle Province autonome.	
	3. Nessuna carica sociale è retribuita. Il Direttivo	
	Nazionale disciplina con apposito regolamento il rimborso	
	delle spese sostenute dai singoli componenti degli organi	
	sociali e agli associati formalmente incaricati di svolgere	
	attività in nome e per conto dell'Associazione.	
	Capo VI - Della struttura a livello regionale	
	Art. 12 - Assemblee delle Sezioni Regionali, Interregionali e	
	di Province autonome	
	1. Presso ciascuna Sezione Regionali, Interregionali o di	
	Provincia autonoma, è istituita la rispettiva Assemblea	
	Regionale, Interregionale o di Provincia autonoma che	
	comprendono tutti gli iscritti all'Associazione presso la	
	Regione o la Provincia autonoma.	
	2. Ogni Assemblea Regionale, Interregionale o di Provincia	
	Autonoma elegge, con elezioni da svolgersi entro i 3 (tre)	
	mesi successivi alla data dell'Assemblea Nazionale Elettiva,	
	il Direttivo della sezione, costituito da:	
	a) il Presidente della Sezione, membro di diritto del	
	Consiglio Nazionale, cui compete la rappresentanza della	

Sezione;

b) Il Vicepresidente della Sezione;

c) il Segretario Scientifico della Sezione, il Segretario per la tutela legale ed sindacale della Sezione;

c) il Segretario Tesoriere della Sezione;

d) un numero di Consiglieri della Sezione pari al numero complessivo dei soci della Sezione diviso quindici (i decimali vanno arrotondati al numero intero superiore).

Sono inoltre componenti di diritto del suddetto Direttivo i soci della Sezione che ricoprono cariche elettive negli organismi nazionali dell'Associazione di cui all'art.11.

3. La Sezione Regionale, Interregionale o di Provincia autonoma svolge in ambito regionale i compiti istituzionali dell'Associazione nei limiti e nel rispetto delle strategie generali, promuovendo anche iniziative culturali e scientifiche.

4. Il Direttivo Nazionale riconosce con proprio atto annuale l'istituzione delle Sezioni Regionali, Interregionali o di Provincia autonoma.

Capo VII - **Della struttura a livello nazionale**

Art. 13 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa e dei soci onorari. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Nazionale è Ordinaria o Elettiva.

	L' Assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce una volta ogni	
	anno per approvare le linee e gli indirizzi generali dell'	
	Associazione.	
	L' Assemblea Nazionale Elettiva si riunisce una volta ogni 4	
	(quattro) anni per eleggere le cariche sociali.	
	2. In occasione dell'Assemblea Nazionale Elettiva i soci	
	ordinari dell'A.N.M.D.O. regolarmente iscritti e i soci	
	onorari eleggono nel loro ambito 23 (ventitre) membri che	
	entrano a far parte del Direttivo Nazionale.	
	3. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale	
	a mezzo e-mail, fax o lettera raccomandata A/R inviati almeno	
	15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	salvo necessità di convocazione straordinaria o urgente che	
	non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre)	
	giorni.	
	L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del	
	luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine	
	del giorno stabiliti dal Direttivo Nazionale.	
	4. Quanto alle modalità di esercizio del voto viene fatto	
	riferimento al successivo art. 24.	
	Ciascun socio che abbia diritto al voto può disporre di un	
	massimo di 3 (tre) deleghe di soci iscritti all'A.N.M.D.O. e	
	in regola con il versamento della quota associativa, fermo	
	restando che solo i soci ordinari e i soci onorari possono	
	votare per l'elezione dei 23 (ventitre) membri che andranno a	

comporre il Direttivo Nazionale e che le deleghe in loro possesso dovranno riferirsi a soci ordinari regolarmente iscritti o a soci onorari.

5. L'Assemblea Nazionale in prima convocazione è validamente costituita con la registrata presenza, anche per delega, di almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti, deleghe comprese. In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno dopo almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea Nazionale è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve le diverse e più elevate maggioranze richieste dalla legge o dal presente Statuto.

6. L'Assemblea Nazionale ha le seguenti attribuzioni:

- a) fissare le linee e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito alle eventuali proposte di modifica dello statuto;
- c) eleggere il Direttivo Nazionale;
- d) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Direttivo Nazionale

1. Il Direttivo Nazionale è composto da un massimo di 24 (ventiquattro) membri e, segnatamente:

- a) i 23 (ventitre) membri eletti dall'Assemblea Nazionale come da precedente art. 13;

	b) il Presidente ultimo scaduto.	
	2. Il Direttivo Nazionale, eletto secondo le modalità di cui	
	all'articolo 24 del presente statuto, è l'organo	
	amministrativo dell'Associazione. È investito dei più ampi	
	poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione e, in particolare:	
	a) annulla con provvedimento definitivo gli atti e le	
	deliberazioni degli organi a livello regionale contrari a	
	norme imperative, allo statuto, all'ordine pubblico.	
	L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti	
	acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti	
	in esecuzione della deliberazione medesima.	
	Le azioni contro gli amministratori e i rappresentanti a	
	livello di sezione per fatti riguardanti la loro	
	responsabilità sono deliberate dal Direttivo Nazionale e sono	
	esercitate dal Presidente Nazionale;	
	b) delibera sulla data e sul luogo di convocazione	
	dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee regionali elettive	
	e approva il relativo ordine del giorno;	
	c) decide sull'ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;	
	d) stabilisce annualmente le quote di iscrizione;	
	e) designa colleghi a rappresentare l'Associazione nelle	
	Commissioni Ministeriali, in quelle di altre Associazioni ed	
	Enti, quali relatori in congressi, convegni, seminari;	
	f) costituisce nel suo insieme il Comitato di direzione delle	

	riviste "L'ospedale" e "A.N.M.D.O. News" e provvede alla	
	designazione del Comitato scientifico e del Comitato di	
	redazione delle riviste su proposta del Presidente e del	
	Segretario scientifico nazionale;	
	g) presenta all'Assemblea per la relativa approvazione il	
	bilancio annualmente predisposto dal Tesoriere Nazionale con	
	le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;	
	h) delibera in merito ad eventuali attribuzioni di attività;	
	i) nomina, su proposta del Presidente Nazionale,	
	determinandone la durata in carica, il Comitato scientifico e	
	il Coordinatore che lo presiede, il Responsabile Segreteria,	
	il Responsabile Amministrativo, il Responsabile Informatico,	
	il Responsabile Qualità per l'attività ECM e, comunque, tutti	
	i responsabili e/o gli organi che dovessero essere richiesti	
	dalla normativa e dai regolamenti di volta in volta vigenti	
	in materia di attività ECM. Tutti i responsabili e/o gli	
	organi preposti all'attività ECM sono organi extra-statutari.	
	In deroga al disposto dell'art. 2, comma 4, i responsabili	
	e/o gli organi ECM e, in generale, tutti i soggetti	
	direttamente interessati all'attività ECM dell'Associazione,	
	possono essere soci o non soci. Allo scopo di garantire	
	l'assoluta indipendenza nell'organizzazione dell'attività ECM	
	dell'Associazione, ed a pena di decadenza dalla carica	
	rivestita nell'ambito degli organi ECM, nessuno dei soggetti	
	direttamente interessati all'attività ECM dell'Associazione	

	può avere interessi commerciali diretti (in proprio) o	
	indiretti (per il tramite del coniuge o dei parenti e degli	
	affini fino al secondo grado) nell'ambito della Sanità.	
	1) Conferisce le deleghe ai Vicepresidenti	
	3. Il Direttivo Nazionale esercita il controllo e la	
	vigilanza sulle Sezioni Regionali, Interregionali o di	
	Province autonome.	
	4. Il Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente	
	Nazionale a mezzo fax, e-mail o lettera raccomandata A/R	
	inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che	
	non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre)	
	giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere	
	l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza,	
	oltre l'ordine del giorno.	
	Il Direttivo Nazionale si riunisce di norma una volta ogni 3	
	(tre) mesi e, comunque, ogniqualvolta 1/3 (un terzo) dei suoi	
	membri lo richieda.	
	Il Direttivo Nazionale è validamente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di	
	parità prevale il voto di chi presiede.	
	5. I Componenti del Direttivo Nazionale restano in carica 4	
	(quattro) anni e possono essere rieletti.	
	Art. 15 - Presidente Nazionale	

1. Il Presidente Nazionale:

a) ha la rappresentanza morale dell'Associazione;

b) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e può delegarla;

c) predispone la convocazione e presiede le riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale e delle Assemblee regionali elettive. In caso di temporanea impossibilità è sostituito dal Vice Presidente più anziano per età;

d) provvede a dare attuazione insieme al Direttivo Nazionale agli indirizzi generali approvati dall'Assemblea Nazionale;

e) è Direttore Editoriale della rivista "L'ospedale" e di "ANMDO News";

f) dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto;

g) ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa ed a qualsiasi grado di giurisdizione, fermo restando che tali decisioni dovranno essere portate all'attenzione del Direttivo Nazionale per la ratifica;

h) ha facoltà di proposizione di interventi ad adiuvandum nei giudizi promossi dai singoli associati o da altro soggetto appartenente alla categoria rappresentata;

i) ha facoltà di agire e resistere in giudizio per tutelare e assistere la categoria rappresentata;

j) può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 16 - Vice Presidenti Nazionali

Ad un Vice Presidente Nazionale viene conferita la delega per le attività organizzative, ad un Vice Presidente Nazionale la delega per le attività di tutela legale e sindacale e ad un Vice Presidente Nazionale la delega per le attività scientifiche.

La rappresentanza legale, sostanziale e processuale dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento del Presidente nazionale, è delegata al Vice Presidente per le attività di tutela legale e sindacale.

Art. 17 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto da:

a) i Presidenti delle Sezioni;

b) i membri del Direttivo Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in convocazione ordinaria almeno una volta all'anno o qualora metà dei suoi membri lo richieda al Presidente Nazionale oppure qualora lo ritenga opportuno il Direttivo Nazionale.

3. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo fax, e-mail o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre)

giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno.

Art. 18 - Segretario Scientifico Nazionale

1. Il Segretario Scientifico Nazionale:

a) convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico Nazionale;

b) provvede a dare attuazione, insieme agli altri componenti del Comitato Scientifico Nazionale, alle decisioni adottate dal Direttivo Nazionale;

c) cura il regolare svolgimento dell'attività del Comitato Scientifico Nazionale e il perseguimento delle finalità della stessa in armonia con i fini statutari;

d) rilascia, su richiesta, il patrocinio A.N.M.D.O. per le iniziative scientifiche ritenute valide, in base ai criteri stabiliti del Comitato Scientifico Nazionale;

e) rappresenta il Comitato Scientifico Nazionale di fronte a terzi.

2. Il Comitato Scientifico Nazionale è composto dal Segretario Scientifico Nazionale, dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente Nazionale con delega alle attività scientifiche, dal Vicepresidente Nazionale con delega alle attività organizzative, dal Segretario Generale Nazionale e da ulteriori quattro membri, di cui due scelti dal Direttivo Nazionale nel proprio ambito tra coloro che non sono né

	Presidente Nazionale, né Vicepresidente Nazionale, né	
	Segretario Scientifico Nazionale, né Segretario Nazionale per	
	la tutela legale e sindacale, né Segretario Generale	
	Nazionale e due membri, scelti autonomamente dal Segretario	
	Scientifico Nazionale tra tutti i soci iscritti, e proposti	
	al Direttivo Nazionale per la ratifica.	
	3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di	
	Segretario Scientifico Nazionale o in caso di cessazione	
	anticipata di un componente del Comitato Scientifico	
	Nazionale si procede come di seguito:	
	a) fino all'elezione del nuovo Segretario Scientifico	
	Nazionale da parte dell'Assemblea Nazionale il Direttivo	
	Nazionale designa un Vicario reggente;	
	b) i membri del Comitato Scientifico Nazionale scelti dal	
	Direttivo Nazionale nel proprio ambito sono sostituiti dal	
	Direttivo Nazionale stesso;	
	c) i membri scelti dal Segretario Scientifico Nazionale sono	
	sostituiti dal nuovo Segretario Scientifico Nazionale e	
	proposti al Direttivo Nazionale per la ratifica.	
	4. Sono compiti del Comitato Scientifico Nazionale:	
	a) perfezionare l'organizzazione ospedaliera e dei servizi	
	sanitari territoriali sotto il profilo della pianificazione,	
	programmazione, organizzazione e gestione aziendale, del	
	governo clinico aziendale, di presidio e delle articolazioni	
	territoriali, dell'organizzazione igienico-sanitaria,	

	dell'etica professionale ed aziendale e delle tecniche	
	assistenziali;	
	b) promuovere la qualità dell'organizzazione ospedaliera e	
	dei servizi sanitari territoriali anche tramite iniziative di	
	formazione, di accreditamento e di certificazione;	
	c) promuovere, per mezzo di corsi di perfezionamento, corsi	
	di formazione manageriale ai sensi della normativa vigente,	
	viaggi e convegni di studio, la migliore formazione tecnica	
	professionale dei medici di cui all'art. 6 dello Statuto;	
	d) programmare ed organizzare le riunioni scientifiche	
	nazionali dell'A.N.M.D.O. predisponendo i relativi programmi;	
	e) formulare le indicazioni strategiche generali per le	
	iniziative culturali e scientifiche delle regioni e province	
	autonome;	
	f) coordinare le iniziative scientifiche delle sezioni	
	regionali, interregionali e di province autonome per evitare	
	sovrapposizioni e agevolare la partecipazione dei soci al	
	maggior numero di eventi formativi;	
	g) collaborare con altre strutture organizzative eventi	
	finalità di formazione e/o di ricerca in ambito	
	socio-sanitario;	
	h) proporre al Direttivo Nazionale il Comitato di redazione	
	ed individuare il Comitato di Referee ed il Comitato	
	editoriale della Rivista dell'Associazione;	
	i) collaborare con l'Autorità sanitaria anche ai fini	

	dell'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia	
	ospedaliera e dei servizi sanitari territoriali;	
	l) promuovere ed intrattenere scambi culturali con	
	associazioni scientifiche nazionali ed estere;	
	m) essere garante della scientificità ed eticità dei	
	contenuti degli eventi formativi della Società;	
	n) conferire l'accreditamento delle Riviste igienistiche,	
	avendone determinato i criteri con apposito regolamento;	
	o) aggiornare periodicamente il sito web dell'Associazione,	
	sul quale verrà costantemente pubblicata l'attività	
	scientifica svolta.	
	5. Le riunioni del Comitato Scientifico Nazionale sono	
	convocate dal Segretario Scientifico Nazionale a mezzo fax o	
	lettera o e-mail almeno 15 giorni prima del loro svolgimento,	
	salvo necessità di convocazione urgente. Il Comitato	
	Scientifico Nazionale deve riunirsi su convocazione del	
	Segretario Scientifico Nazionale almeno una volta ogni tre	
	mesi.	
	Compito del Comitato, con il supporto del Rappresentante	
	della qualità, sarà inoltre verificare e controllare la	
	qualità delle attività svolte e della produzione	
	tecnico-scientifica, in riferimento agli indici di	
	produttività scientifica e bibliometrici validati dalla	
	comunità scientifica internazionale.	
	Art. 19 - Segretario Nazionale per la tutela legale e	

sindacale

1. Il Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale:

a) convoca e presiede le riunioni della Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale;

b) provvede a dare attuazione, insieme agli altri componenti della Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale, alle decisioni adottate dal Direttivo Nazionale;

c) cura il regolare svolgimento dell'attività della Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale e il perseguimento delle finalità della stessa in armonia con i fini statutari;

d) rappresenta la Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale nell'ambito delle associazioni delle sigle sindacali di categoria cui l'A.N.M.D.O. aderisce ai sensi dell'art. 2.3 dello Statuto.

2. La Segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale è composta dal Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale, dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente Nazionale con delega per le attività di tutela legale e sindacale, dal Vicepresidente Nazionale con delega alle attività organizzative, dal Segretario Generale Nazionale e da ulteriori quattro membri, di cui due scelti dal Direttivo Nazionale nel proprio ambito tra coloro che non sono né Presidente Nazionale, né Vicepresidente Nazionale, né Segretario Scientifico Nazionale, né Segretario Nazionale per

	la tutela legale e sindacale, né Segretario Generale	
	Nazionale e due membri scelti autonomamente dal Segretario	
	Nazionale per la tutela legale e sindacale tra tutti i soci	
	iscritti e proposti al Direttivo Nazionale per la ratifica.	
	3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di	
	Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale o in	
	caso di cessazione anticipata di un componente della	
	Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale si	
	procede come di seguito:	
	a) fino all'elezione del nuovo Segretario Nazionale per la	
	tutela legale e sindacale da parte dell'Assemblea nazionale	
	il Direttivo Nazionale designa un Vicario reggente;	
	b) i membri della Segreteria Nazionale per la tutela legale	
	e sindacale scelti dal Direttivo Nazionale nel proprio ambito	
	sono sostituiti dal Direttivo nazionale stesso;	
	c) i membri scelti dal Segretario Nazionale per la tutela	
	legale e sindacale sono sostituiti dal nuovo Segretario	
	Nazionale per la tutela legale e sindacale e proposti al	
	Direttivo Nazionale per la ratifica.	
	4. Sono compiti della Segreteria Nazionale per la tutela	
	legale e sindacale:	
	a) conoscere e approfondire le tematiche relative alla tutela	
	legale e sindacale e riguardanti la classe medica con	
	particolare riguardo a quella attiva nell'ambito	
	igienico-organizzativo;	

b) formulare proposte finalizzate al mantenimento e

all'incremento della visibilità e dei ruoli della professione

igienico-organizzativa;

c) partecipare attivamente alle associazioni di sigle

sindacali che rappresentano più significativamente strategie,

finalità, comportamenti e obiettivi analoghi a quelli che

caratterizzano la presenza dei soci A.N.M.D.O. nel mondo

sanitario;

d) conoscere, approfondire e coordinare le attività dei

Segretari regionali per la tutela legale e sindacale che

devono sempre più essere in grado di reggere autonomamente,

seppure in un quadro omogeneo condiviso, le sfide negoziali

presenti e future;

e) promuovere e intrattenere scambi di conoscenze e di

progettualità con altre realtà sindacali nazionali e con le

Istituzioni di riferimento e, in particolare, con

l'Associazione sindacale di cui all'art. 2.3 dello Statuto;

f) sviluppare la tutela sindacale degli associati attraverso

l'azione legale o comunque attraverso iniziative adeguate ai

singoli casi;

g) istruire, commentare e presentare al Direttivo Nazionale

le richieste dei Presidenti Regionali di patrocinio e/o

contributo economico per casi di ricorso e/o iniziative

giudiziarie loco-regionali di particolare interesse generale;

h) proporre al Direttivo Nazionale il Comitato scientifico e

	di redazione ed individuare il Comitato di referee ed il	
	Comitato editoriale della Rivista dell'Associazione;	
	i) collaborare con l'Autorità sanitaria anche ai fini	
	dell'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia	
	ospedaliera e dei servizi sanitari territoriali;	
	l) promuovere ed intrattenere scambi culturali con	
	associazioni scientifiche nazionali ed estere.	
	5. Le riunioni della Segreteria Nazionale per la tutela	
	legale sono convocate dal Segretario Nazionale per la tutela	
	legale e sindacale a mezzo fax o lettera o e-mail almeno 15	
	giorni prima del loro svolgimento, salvo necessità di	
	convocazione urgente. La Segreteria Nazionale per la tutela	
	legale e sindacale deve riunirsi su convocazione del	
	Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale almeno	
	una volta ogni tre mesi.	
	Art. 20 - Segretario Generale Nazionale	
	1. Il Segretario Generale Nazionale predispone gli ordini del	
	giorno su indicazione del Presidente ed è responsabile	
	dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale, del	
	Direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale. Redige i	
	verbali delle varie riunioni, assiste il Presidente nel	
	disbrigo delle pratiche generali dell'Associazione e tiene la	
	corrispondenza. E' anche responsabile della tenuta dei libri	
	sociali di cui alle lett. a), b) e c) del successivo art. 26.	
	depositati presso la sede legale dell'A.N.M.D.O.	

Art. 21 - Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale dispone delle attività economiche e delle operazioni sui conti correnti dell'Associazione.

E' custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, esegue i pagamenti.

Il Tesoriere Nazionale è responsabile nei confronti dell'Associazione della regolare tenuta della contabilità e degli adempimenti di legge connessi all'attività economica dell'Associazione.

Redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo che saranno obbligatoriamente pubblicati sul sito istituzionale, insieme agli eventuali incarichi retribuiti.

Relaziona al Direttivo Nazionale della contabilità e degli adempimenti di legge connessi all'attività economica dell'Associazione. A tal uopo, il Tesoriere Nazionale tiene il registro di entrata e di uscita. E' anche responsabile della tenuta dei libri sociali di cui alle lett. d) ed e) del successivo art. 27.

Il Tesoriere Nazionale realizza all'inizio di ogni anno la campagna per la raccolta delle iscrizioni coordinando i Tesorieri Regionali, riscuote le quote associative e sollecita i soci morosi.

Art. 22 - Rappresentante per la Qualità

1. Il Rappresentante per la Qualità supporta il Presidente Nazionale nella gestione e nell'applicazione degli elementi

del Sistema di Gestione per la Qualità, in particolare:

a) garantisce la funzionalità degli strumenti a supporto

della comunicazione e dell'informazione;

b) partecipa alla preparazione della politica

dell'Associazione e coordina la stesura della pianificazione

degli obiettivi e dei relativi indicatori;

c) supporta il Presidente Nazionale nella gestione

dell'incontro di riesame della direzione, coadiuvandolo nella

scelta degli indicatori;

d) coordina la raccolta degli indicatori di riesame della

direzione e prepara la matrice di riesame in collaborazione

con le funzioni coinvolte;

e) redige e distribuisce il verbale di riesame;

f) coordina la gestione delle azioni correttive/preventive e

di miglioramento dell'Associazione;

g) coordina la preparazione della documentazione

dell'Associazione;

h) valuta il raggiungimento degli obiettivi ECM

predeterminati.

Art. 23 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5

(cinque) membri nominati dall'Assemblea Nazionale, che durano

in carica 4 (quattro) anni.

Al Collegio è affidato il compito di provvedere alle

operazioni di verifica e di controllo previste dalla legge e,

in particolare, di redigere le osservazioni al bilancio.

2. Al Collegio sono altresì affidate le funzioni tipiche del Collegio dei Probiviri per soluzione delle conflittualità all'interno dell'Associazione e così di prendere in esame le eventuali controversie tra i soci, tra gli organi sociali ed esprimere il proprio parere su di esse come anche su qualsiasi fatto che gli venga sottoposto dal Direttivo Nazionale.

Art. 24 - Modalità delle elezioni

1. L'elezione dei 23 (ventitre) componenti il Direttivo Nazionale espressi dall'Assemblea Nazionale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti avviene mediante la presentazione di una o più liste chiuse ciascuna sottoscritta da almeno 40 (quaranta) soci ordinari o onorari non presenti nella lista e depositata presso la segreteria dell'Associazione almeno 60 (sessanta) giorni prima delle operazioni di voto.

Ciascuna lista deve essere corredata da un documento programmatico quadriennale recante l'indicazione degli obiettivi che s'intendono perseguire e delle generalità dei soci che s'intende proporre per rivestire le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidenti Nazionali, Segretario Scientifico Nazionale, Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale; Segretario Generale Nazionale; Tesoriere Nazionale; Rappresentante per la Qualità; Presidente e

	componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.	
	Nessun socio può essere candidato in più di una lista.	
	2. L'elezione avviene, predisposto il seggio elettorale,	
	tramite votazione delle liste chiuse, composte, presentate e	
	depositate secondo le predette modalità, risultando eletti i	
	componenti individuati dalla lista, con le relative cariche	
	proposte, che raccoglie il maggior numero di voti.	
	3. Il seggio elettorale in via ordinaria è costituito nella	
	sede dell'Assemblea Nazionale ed è composto da 3 (tre)	
	persone designate dal Presidente Nazionale che dovranno	
	sovrintendere e garantire il regolare espletamento delle	
	operazioni preliminari al voto, della votazione e del	
	successivo scrutinio.	
	Ai componenti il seggio elettorale è riservata la ratifica di	
	eventuali nomine per acclamazione espresse dall'Assemblea	
	Nazionale.	
	4. In caso di cessazione dalla carica dei componenti del	
	Direttivo Nazionale (dimissioni, revoca, decadenza, perdita	
	della qualità di socio, scadenza o altra causa):	
	a) fino a un massimo di 5 (cinque) componenti il Direttivo	
	Nazionale provvederà alla loro cooptazione nel rispetto della	
	rappresentatività regionale e delle provincie autonome. I	
	componenti così nominati resteranno in carica fino alla	
	successiva Assemblea Nazionale Elettiva;	
	b) oltre i 5 (cinque) componenti dovrà essere convocata, nel	

	più breve tempo possibile, l'Assemblea Nazionale per la loro	
	sostituzione. I componenti così nominati resteranno in carica	
	fino alla scadenza del Direttivo Nazionale del quale entrano	
	a far parte.	
	La cessazione per dimissioni (o rinuncia) deve essere	
	comunicata a mezzo lettera raccomandata A/R al Direttivo	
	Nazionale ed è efficace dalla data di ricevimento della	
	comunicazione (farà fede il timbro postale).	
	La cessazione per decadenza ha efficacia immediata.	
	La cessazione per perdita della qualità di socio ha efficacia	
	immediata eccezione fatta per il caso di perdita della	
	qualità di socio per esclusione che sarà efficace decorso	
	inutilmente il termine di impugnazione dell'esclusione	
	innanzi al Collegio dei Revisori dei Conti o dalla data della	
	pronuncia dello stesso organo sull'impugnazione del	
	provvedimento di esclusione.	
	Nel caso di cessazione della maggioranza dei componenti del	
	Direttivo Nazionale decade l'intero Direttivo Nazionale e	
	dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile,	
	l'Assemblea Nazionale per la nomina del nuovo Direttivo	
	Nazionale. Il Direttivo Nazionale uscente resta in carica	
	fino all'insediamento del nuovo Direttivo Nazionale e, nel	
	frattempo, potrà compiere soltanto atti di ordinaria	
	amministrazione. La stessa disposizione si applica nel caso	
	di cessazione per scadenza.	

Art. 25 - Modifiche statutarie

1. Le modificazioni del presente statuto sono di competenza

dell'Assemblea Nazionale che:

a) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

b) in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Capo VIII - Dello scioglimento

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa sono deliberati dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. L'Assemblea Nazionale provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capo IX - Delle norme di chiusura

Art. 27 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere:

a) il libro delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;

b) i libri delle deliberazioni del Direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale;

c) il libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) il libro dei soci regolarmente iscritti e in regola con la quota sociale;

e) i registri contabili obbligatori.

Ogni socio ha diritto, a proprie spese, di consultare presso la sede dell'Associazione e ottenere copie dei libri sociali.

Art. 28 - Delega al Direttivo Nazionale

1. Il Direttivo Nazionale è delegato ad apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche, anche organizzative e strutturali, che si rendessero necessarie per adeguarlo ad eventuali disposizioni di legge e che dovranno poi essere ratificate dall'Assemblea Nazionale.

Art. 29 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia di associazioni e sindacati.

Art. 30 - Foro

Il Foro competente, per ogni eventuale controversia, è quello della sede legale.

Capo X - Disposizioni transitorie

Art. 31 - Modifiche statutarie

In ipotesi di variazioni statutarie incidenti su una diversa durata delle cariche e degli Organi associativi e se si rendesse conseguentemente necessario assicurare un coordinamento temporale nella successione tra i diversi regimi, il Direttivo Nazionale in carica è autorizzato ad adottare ogni provvedimento più idoneo allo scopo, ivi compreso disporre la prorogatio di cariche ed Organi associativi, ad evitare la possibile ricorrenza di periodi di vacanza gestionale o disparità temporale tra organi a scadere ed organi eligendi a norma della nuova disciplina statutaria.

Art. 32 - Rappresentatività sindacale

Gli accordi convenzionali con altre Associazioni sindacali di cui all'art. 2 comma 4 del presente Statuto sono conclusi all'unico circoscritto fine del perseguimento della soglia di rappresentatività sindacale e dell'ammissione partecipativa al tavolo di contrattazione collettiva con la parte pubblica rappresentata dall'ARAN, garantendo il mantenimento dell'indipendenza, dell'autonomia organizzativa, gestionale ed operativa dell' A.N.M.D.O., esclusa qualsivoglia possibilità di ingerenza dell'Ente terzo a tal fine convenzionato.

In tale contesto valoriale, statutariamente enucleato e definito, viene medio tempore confermato, quale partner associativo in tema di concorrente rappresentatività

negoziale, l'ANPO - ASCOTI - FIALS - MEDICI, salve diverse

determinazioni in sede di Assemblea Nazionale, organo

deputato alla ratifica degli accordi in materia ex art.2

comma 4, ultimo capoverso, del presente Statuto.

ALL' ORIGINALE FIRMATO: GIANFRANCO FINZI - EMILIO BONACA

BONAZZI NOTAIO.